



A.N.C.I.  
FRIULI V.G.

**ANCI FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**PIANO TRIENNALE DELLA**  
**PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E**  
**DELLA TRASPARENZA**  
**2022 – 2024**

*(articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012 n.190)*

Predisposto dal responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il 10/01/2022

Adottato il 19/01/2022



## **Indice**

<b>Premessa</b> .....	<b>4</b>
<b>Ambito soggettivo di applicazione</b> .....	<b>7</b>
<b>Sezione 1 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione</b> .....	<b>8</b>
<b>1. Processo di adozione, adeguamento, aggiornamento e validità temporale</b> .....	<b>8</b>
<b>2. Ambito di applicazione e obblighi di conoscenza</b> .....	<b>10</b>
<b>3. Soggetti compiti e responsabilità</b> .....	<b>10</b>
3.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).....	10
3.2 Tutti i dipendenti dell'Associazione .....	11
3.3 I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Associazione .....	12
<b>4. Analisi del contesto</b> .....	<b>12</b>
4.1 Analisi del contesto esterno .....	12
4.2 Analisi del contesto interno.....	13
<b>5. Metodologia e fasi di analisi e gestione del rischio</b> .....	<b>14</b>
5.1 Definizione del contesto e mappatura dei processi.....	14
5.2 Identificazione dei rischi.....	15
<b>6. Il trattamento del rischio</b> .....	<b>21</b>
6.1 Codice di comportamento .....	22
6.2 Formazione .....	22
6.3 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito .....	23
6.4 Astensione in caso di conflitto di interessi .....	23
6.5 Rotazione del personale (Rotazione "ordinaria") .....	23
<b>7. Monitoraggio e azioni di risposta</b> .....	<b>24</b>
<b>Sezione 2 – Trasparenza</b> .....	<b>24</b>
<b>1. La trasparenza amministrativa</b> .....	<b>24</b>
<b>2. Il diritto di accesso civico</b> .....	<b>25</b>
<b>3. Elenco dei responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.lgs. n. 33/2013</b> .....	<b>26</b>
<b>4. Tempistiche di pubblicazione</b> .....	<b>26</b>

## Premessa

ANCI Friuli Venezia Giulia è una associazione che rappresenta la Sezione Regionale di ANCI, costituita ai sensi del titolo II dello stato dell'Associazione stessa. La *mission* di ANCI Friuli Venezia Giulia è quella di rappresentare e tutelare gli interessi dei Comuni e delle rispettive comunità di fronte a Regioni, organi della Pubblica Amministrazione, organismi comunitari e ogni altra Istituzione che eserciti funzioni pubbliche di interesse locale.

Con l'entrata in vigore il 28/11/2012 della legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", pubblicata in G.U. n. 265 del 13/11/2012, finalizzata a contrastare i fenomeni corruttivi e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione è stato dato inizio ad un intervento legislativo mirato al rafforzamento dell'efficacia delle misure anti-corruttive.

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.

Si segnala, in particolare, la Convenzione dell'Organizzazione della Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2013 con la risoluzione numero 58/4.

La Convenzione O.N.U. del 2003 all'art. 5 statuisce che ogni Stato:

- *elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;*
- *si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;*
- *verifichi periodicamente l'adeguatezza di tali misure;*
- *collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.*

Prevede, altresì, che ogni Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (articolo 6).

In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il GR.E.C.O. (*Groupe d'Etats Contre la Corruption*) e l'Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'O.N.U., ovvero implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli *standard* anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali.

*"Operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli"* (cfr. PNA 2013).

Pertanto, ad oggi, l'Organo competente alla prevenzione e al contrasto della corruzione è l'Autorità Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi ANAC) dotata di funzioni consultive, di vigilanza e controllo

per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione e sul rispetto della normativa in materia di trasparenza adottate dalle Pubbliche Amministrazioni (d'ora in poi P.A.) nonché dalle Società in controllo pubblico e dagli altri enti di diritto privato.

Con il Decreto-legge n. 90/2014 convertito in Legge n.114 dell'11.08.2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, è stata soppressa l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) ed è stato ridefinito l'assetto istituzionale dell'ANAC.

La Legge n. 114/2014 ha trasferito le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all'ANAC, nonché tutte le funzioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ridisegnando la missione istituzionale dell'ANAC.

A livello nazionale, il sistema di prevenzione e contrasto alla corruzione nella P.A. si articola nelle strategie individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale e approvato dall'ANAC nell'anno 2013. Il PNA è stato aggiornato con Determinazione n. 12 del 28.10.2015.

Con la delibera n. 831 del 3 agosto 2016 è stato approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, da ultimo aggiornato con la delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.

Pertanto, il Piano triennale anticorruzione ha la funzione di recepire i contenuti espressi nei documenti suindicati al fine di rispondere alle esigenze inerenti il contrasto da parte delle P.A., delle Società in controllo pubblico e degli altri enti di diritto privato dei fenomeni corruttivi e degli obblighi in materia di trasparenza.

Il D. Lgs. n. 97/2016 ha modificato ulteriormente il suindicato D. Lgs. n. 33/2013 nonché la Legge 190/2012 intervenendo sui contenuti della normativa anticorruzione e prevedendo la creazione di un unico documento che prende il nome di Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che integra anche il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità.

Il presente documento recepisce i contenuti della normativa in parola.

A tale riguardo, la Legge n. 190/2012 e s.m.i. prevede l'adozione di un Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (d'ora in poi RPCT), nominato ai sensi dell'art. 1 comma 7, della medesima Legge ed in collaborazione con gli Uffici competenti, nonché approvato dall'Organo di Indirizzo Politico.

L'adozione del presente PTPCT tiene conto di quanto previsto prioritariamente e per le parti applicabili:

- nella legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, in base a come modificata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte*

*delle pubbliche amministrazioni*”, in base a come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

- del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*
- nel PNA 2019, Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ove il Consiglio dell’Autorità «(...) *ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati. Il PNA contiene rinvii continui a delibere dell’Autorità che, ove richiamate, si intendono parte integrante del PNA stesso (...)*»; il PNA 2019 costituisce dunque l’unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell’Aggiornamento PNA 2015;
- nella determinazione ANAC n. 1134 approvata in data 8 novembre 2017, contenente le *Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*;
- nelle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014, *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"*;
- nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013*;
- nella Circolare n. 2 del 2017 del Ministro della semplificazione e della Pubblica amministrazione recante *“Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (FOIA)”*.

Il PTPC di ANCI Friuli Venezia Giulia ha una specifica sezione dedicata alla Trasparenza, per garantire un controllo diffuso delle attività svolte dall’Associazione e rafforzare il rispetto dei principi di legalità, efficienza, economicità e trasparenza.

Da ultimo si ricorda che il PTPCT di ANCI Friuli Venezia Giulia ha come obiettivo primario intervenire per migliorare l’organizzazione nel suo complesso e prevenire distorsioni comportamentali e organizzative, che possano influire sul verificarsi dei rischi corruttivi o di cattiva gestione/amministrazione (individuati nel registro dei rischi); con questo Piano, inoltre, si intende garantire che i comportamenti dei dipendenti (ma più in generale di tutti i destinatari di questo PTPCT) siano diretti alla cura degli interessi dell’Associazione, nel pieno rispetto della legalità e dell’etica.

## Ambito soggettivo di applicazione

L'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato ampliato dalle modifiche apportate al D. Lgs. n. 33/2013 dal D. Lgs. n. 97/2016.

Le modifiche introdotte dal suindicato decreto n. 97/2016 hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.

Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPCT e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs.231/2001.

L'articolo 2-bis del D. Lgs. 33/2013, al comma 1 prevede che:

*“.....per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.*

Continua poi l'art. 2-bis, comma 2, del D. Lgs. 33/2013:

*2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:*

*a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;*

*b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;*

*c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni”.*

Le P.A., le Società in controllo pubblico e gli altri enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, commi 1 e 2, del D. Lgs. 33/2013, hanno l'obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvedendo annualmente all'aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce atto di indirizzo.

In data 8 novembre 2017, l'ANAC ha emanato le *Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici* che, in merito alla definizione di “società in controllo pubblico” rinviano al decreto legislativo n. 175/2016 che le definisce come *le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b).*

Il d.lgs. n. 175/2016 definisce “amministrazioni pubbliche” *le amministrazioni di cui all'articolo 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici*

*economici e le autorità di sistema portuale.* La relazione tecnica del provvedimento specifica chiaramente che per “associazioni per qualsiasi fine istituite” s’intendono anche ANCI e UPI. Tale concetto è rafforzato dalla deliberazione dell’ANAC n. 21 del 18 gennaio 2017 che ha chiarito che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016, ANCI, al pari delle altre associazioni tra Enti locali a qualsiasi fine costituite, è soggetta alla disciplina sugli affidamenti pubblici.

Pertanto, alla luce del quadro normativo esposto, ANCI Friuli Venezia Giulia, soggetto autonomo in quanto dotato di propria autonomia statutaria e finanziaria, ma al contempo articolazione regionale di ANCI nazionale, decide di applicare le disposizioni di cui all’articolo 2 bis del d.lgs. n. 33/2013, nonché le disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 e alla legge n. 190/2012.

## **Sezione 1 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione**

### **1. Processo di adozione, adeguamento, aggiornamento e validità temporale**

**Il PTPCT 2022-2024 di ANCI Friuli Venezia Giulia ha una validità triennale e sarà aggiornato entro il 31 gennaio 2023, come previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012. Il Piano è adottato dall’Ufficio di Presidenza, su proposta del RPCT, nel suddetto termine.**

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'Associazione, il PNA 2016 precisa che “*gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione*”.

Secondo le indicazioni dell’ANAC, il PTPCT deve contenere:

- a) l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di corruzione, "*aree di rischio*";
- b) la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
- c) schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla Legge 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il nuovo PNA;
- d) formazione in tema di anticorruzione:
  - a. indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione;
  - b. individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
  - c. l’individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
  - d. l’indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
  - e. l’indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
  - f. la quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

Il PTPCT reca informazioni in merito:

- a) all'adozione delle integrazioni al codice di comportamento;
- b) all'indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
- c) all'indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

Infine, sempre ai sensi del nuovo PNA, si possono evidenziare nel PTPCT ulteriori informazioni in merito a:

- a) indicazione dei criteri di rotazione del personale;
- b) indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione;
- c) elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai dipendenti;
- d) elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento;
- e) definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
- f) elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
- g) adozione di misure per la tutela del *whistleblower*;
- h) predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti;
- i) realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;
- j) realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'associazione e i soggetti che con essa stipulano contratti;
- k) indicazione delle iniziative previste nell'ambito della selezione del personale;
- l) indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.

Il presente PTPCT tiene conto dei seguenti fattori:

- a) il mutamento e l'integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
- b) l'emersione di fattori di rischio non presenti nel precedente periodo di vita dell'Associazione (Selezione di personale).

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre all'Ufficio di Presidenza la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il RPCT potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente

documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'Associazione possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

## **2. Ambito di applicazione e obblighi di conoscenza**

Il presente Piano si applica, per quanto compatibile in relazione alla natura del rapporto con i processi di ANCI Friuli Venezia Giulia, oltre che ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato o determinato anche a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, si trovino ad operare all'interno delle strutture dell'Associazione o in nome e per conto della stessa.

La presa visione del Piano e la conoscenza dei suoi contenuti rappresentano un obbligo per tutti i soggetti destinatari come individuati all'interno del presente Piano.

La violazione delle misure di prevenzione ivi previste costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge n.190/2012 e ss.mm.ii..

## **3. Soggetti compiti e responsabilità**

### **3.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)**

Il rinnovato comma 7 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo individui "*di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio*", il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Pertanto, a seguito del nuovo obbligo normativo, il Presidente di ANCI Friuli Venezia Giulia ha nominato come responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (d'ora in poi RPCT), il Dott. Alessandro Fabbro, Segretario Generale, incarico attribuito in data 20/05/2020, poiché in possesso di qualifiche idonee per ricoprire la suddetta carica e in assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità con l'assunzione di tale delicata responsabilità.

Compito primario del RPCT è la predisposizione e aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, coadiuvato dai diversi uffici, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di ANCI, che sottopone tramite delibera all'approvazione e alla successiva adozione dell'Organo di Indirizzo Politico.

La figura del Responsabile Anticorruzione è stata oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore con il D. Lgs. n. 97/2016.

La rinnovata disciplina:

- ha riunito, in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (d'ora in poi RPCT);
- ha rafforzato il ruolo del RPCT, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Nel dettaglio, ai sensi della normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza amministrativa, nonché delle indicazioni contenute nei PNA e nelle delibere attuative ANAC, il RPCT provvede a:

- predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente il programma di selezione e formazione dei dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
- trasmettere il Piano ed i relativi aggiornamenti a tutti i dipendenti dell'ente, mediante pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Società trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti – corruzione";
- verificare l'attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché, a predisporre le proposte di modifica, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero nel caso di intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Associazione;
- per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione, proporre, sentiti i responsabili, le azioni correttive per l'eliminazione delle criticità eventualmente riscontrate;
- trasmettere, entro il 15 dicembre di ogni anno o altra data stabilita dall'ANAC, all'organo di indirizzo politico dell'Associazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta, la quale dovrà essere pubblicata anche nel sito web dell'associazione.
- svolgere le funzioni indicate dall'art. 43 del d.lgs. 33/2013.

Fermo restando quando di competenza del RPCT, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività amministrativa mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Inoltre, al fine di realizzare la strategia di prevenzione, l'attività del RPCT deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'Associazione.

Si ricorda, da ultimo, che le responsabilità del RPCT sono definite dall'art. 1, commi 12, 13, 14 della legge n. 190 del 2012, cui si aggiungono le eventuali responsabilità relative agli adempimenti in tema di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33 del 2013, nonché le eventuali responsabilità connesse alla violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39 del 2013.

### **3.2 Tutti i dipendenti dell'Associazione**

Tutti i dipendenti dell'Associazione:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e nel codice di comportamento;
- segnalano le situazioni di illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241 del 1990).

Con riferimento alle rispettive competenze, la violazione delle misure di prevenzione e degli obblighi di collaborazione ed informazione e segnalazione previste dal presente Piano e delle regole di condotta previste nei Codici di Comportamento da parte dei dipendenti dell'Associazione è fonte di responsabilità disciplinare.

Alle violazioni di natura disciplinare si applicano, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, le sanzioni previste dal contratto di lavoro vigente.

### **3.3 I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Associazione**

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Associazione:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e nel codice di comportamento;
- segnalano le situazioni di illecito.

Le violazioni delle regole di cui al presente Piano e del Codice di comportamento applicabili ai collaboratori a qualsiasi titolo, ai dipendenti e collaboratori di ditte affidatarie di servizi che operano nelle strutture dell'Associazione o in nome e per conto della stessa sono sanzionate secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti.

## **4. Analisi del contesto**

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con deliberazione ANAC n. 1064/2019 sottolinea che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'associazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e dinamiche sociali, economiche e culturali o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Indubbiamente, le caratteristiche del contesto esterno ed interno costituiscono fattori in grado di influire significativamente sul livello di esposizione al rischio corruttivo dell'associazione e ciò rappresenta uno degli elementi in base al quale definire la strategia di prevenzione e calibrare le relative misure alle specifiche criticità.

### **4.1 Analisi del contesto esterno**

ANCI Friuli Venezia Giulia, come la denominazione fa intendere, opera nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ed ha la sua sede a Udine.

Nell'indice di percezione della corruzione di *Transparency International* riferito all'anno 2020 l'Italia si attesta al 52° posto nel mondo, guadagnando dunque ben 12 punti dal 2012 ad oggi.

Il voto assegnato al nostro Paese è di 53 su 100 e ci vede migliorare di 3 punti significativi rispetto al 2017, rimanendo stabile rispetto al valore dell'anno 2020.

Questi dati dimostrano, dunque, l'efficacia delle politiche di prevenzione della corruzione e di trasparenza dell'amministrazione pubblica che l'Italia ha posto in essere negli ultimi anni, coinvolgendo, per la loro piena attuazione, tutto il sistema degli *stakeholders*.

Per la valutazione del rischio relativo al contesto esterno, si fa riferimento alla Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (dati primo semestre 2020) nonché alla Relazione dell'anno 2017 sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata.


Dall'analisi di tali Relazioni, emerge che le "attività" delle organizzazioni criminali sono sempre più legate al riciclaggio e al reimpiego di capitali, che si nutrono dell'infiltrazione nella pubblica amministrazione e della gestione degli appalti, della grande distribuzione, del ciclo dei rifiuti, del gioco e delle scommesse, muovendosi "all'interno di un contesto di apparente legalità. In questi casi la corruzione di pubblici funzionari, lo scambio elettorale politico-mafioso, l'infiltrazione negli Enti locali, l'acquisizione di aziende produttive e la ricerca di imprenditori e professionisti compiacenti, costituiscono il volano per moltiplicare i profitti e allargare il raggio d'azione degli investimenti".

Particolare attenzione, inoltre, è riservata dalla Relazione sull'attività svolta dalla Forze di Polizia agli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, che ha registrato un tendenziale incremento degli episodi rispetto all'anno precedente.

#### 4.2 Analisi del contesto interno

I Comuni aderenti all'Associazione sono 215, rappresentativi di tutta la popolazione della Regione Friuli Venezia Giulia, numeri che testimoniano un radicamento saldo nel tessuto sociale, geografico e culturale del territorio.

Di seguito si riporta l'organizzazione della struttura.



Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, e controfirma, tra l'altro, gli atti di rilevanza interna di organizzazione, i contratti individuali ed il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti e gli altri atti previsti dal regolamento di contabilità.

Il Segretario Generale ha, congiuntamente e disgiuntamente al Presidente, la rappresentanza legale di ANCI Friuli Venezia Giulia. Esclusivamente su delega o di concerto con il Presidente, rappresenta pubblicamente l'Associazione. Provvede all'ordinaria gestione dell'Associazione.

Gli Uffici sono articolazioni organizzative a minor contenuto di complessità strutturale, caratterizzate da autonomia operativa. Operano nell'ambito di direttive di massima.

## **5. Metodologia e fasi di analisi e gestione del rischio**

In seguito all'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, ANCI Friuli Venezia Giulia ha provveduto ad elaborare un "Sistema di gestione del rischio corruttivo" (*risk management*), improntato alle indicazioni contenute nell'Allegato 1 al citato Piano, in una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il miglioramento continuo.

Il risk management comprende quell'insieme di attività che consentono di dirigere, monitorare e controllare il livello di rischio cui un'organizzazione può essere soggetta. L'obiettivo del risk management è quello di:

- individuare le attività, svolte dall'organizzazione, nell'ambito delle quali si possono verificare specifici eventi rischiosi, in grado di minare il raggiungimento degli obiettivi organizzativi;
- valutare il livello di esposizione al rischio dell'organizzazione;
- ridurre in maniera significativa il rischio individuato, attraverso la progettazione di misure specifiche di prevenzione.

A livello internazionale, esistono numerosi modelli e strumenti utilizzati per la gestione del rischio. Tuttavia, tra i modelli esistenti, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ANCI Friuli Venezia Giulia ha utilizzato come riferimento generale la norma internazionale ISO 31000.

Con riferimento al processo di gestione del rischio la norma ISO 31000 prevede lo svolgimento di tre fasi principali:

1. definizione del contesto;
2. valutazione del rischio (identificazione, analisi, ponderazione);
3. trattamento del rischio.

Trasversalmente a tali fasi sono richieste adeguate attività di comunicazione e monitoraggio.

Tale metodologia è illustrata nei paragrafi seguenti che, seguendo l'impostazione di processo prevista dalla norma ISO 31000, descriveranno nel dettaglio le fasi.

### **5.1 Definizione del contesto e mappatura dei processi**

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'Associazione venga esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

L'uso dei processi in funzione di prevenzione della corruzione deriva dalla loro stessa definizione. Infatti, il processo è “un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'associazione (utente)”, a differenza del procedimento che “è un insieme di attività ripetitive, sequenziali e condivise tra chi le attua”. Le attività che compongono il processo vengono poste in essere per raggiungere un risultato determinato. In sostanza, è il “che cosa” deve essere attuato per addivenire a un “qualcosa”, a un prodotto, descritto sotto forma di “regole”, formalizzate e riconosciute.

Al fine di ampliare quanto più possibile i processi mappati, si è proceduto ad una analisi preliminare tesa ad analizzare:

- La Macrostruttura dell'Associazione e le funzioni assegnate alle Aree;
- Le funzioni e i servizi di bilancio per individuare le attività espletate;
- Le aree e i processi di cui alla L. 190/2012 ed al PNA.

Non ci si è limitati ad una descrizione dei procedimenti ma si è proceduto a descrivere i processi dell'Associazione attraverso una scheda che individuasse:

- l'area di rischio;
- il processo;
- gli elementi in input del processo;
- le attività;
- l'output o risultato finale del processo.

Le aree di rischio prese in considerazione ai fini della suddivisione dei processi sono le seguenti:

- a) Acquisizione e gestione del personale
- b) Affari legali e contenzioso
- c) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici
- d) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- e) Incarichi e nomine
- f) Sostegno, assistenza tecnica, servizi per i Comuni

Tutta l'attività fin qui descritta, ha permesso di elaborare il **Catalogo dei processi di ANCI Friuli Venezia Giulia, Allegato 1 al presente Piano.**

## **5.2 Identificazione dei rischi**

I processi di cui all'allegato n. 1 a questo PTPCT sono stati sottoposti alla:

- 1) identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi di ciascuna area, in particolare con la definizione del registro dei rischi di ANCI Friuli Venezia Giulia, in cui sono stati specificati i rischi che si intendono prevenire (all. n. 2);

- 2) valutazione del grado di esposizione ai rischi corruttivi, con una specifica identificazione, analisi e ponderazione del rischio.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la successiva fase del processo di *risk management*, oggetto di analisi nel paragrafo seguente.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dalla Società, ed in particolare per ciascun processo sono stati individuati i rischi che si intendono prevenire.

Successivamente, si è passati alla fase di stima del livello di esposizione per ciascun processo.

Prima di procedere ad illustrare la metodologia utilizzata da ANCI Friuli Venezia Giulia per l'analisi dei rischi, appare utile definire cosa si intende per valutazione del rischio, ovvero *“la misurazione dell'incidenza di un potenziale evento sul conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione”*.

La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi dei processi è importante al fine di individuare quelli su cui concentrare l'attenzione per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio e guidare l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

Sulla base della definizione appena riportata, pertanto, l'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

La probabilità consente di valutare quanto è probabile che l'evento accada in futuro, mentre l'impatto esprime il suo effetto, in termini di conseguenze, qualora lo stesso si verifici, ovvero l'ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

Per ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilità), sopra definiti, si è quindi proceduto ad individuare un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l'evento rischioso e il relativo accadimento.

Al fine di applicare la metodologia elaborata al catalogo dei processi dell'Associazione, si è operato secondo le seguenti fasi:

1. **Misurazione** del valore di ciascuna delle variabili proposte, sia attraverso l'utilizzo di dati oggettivi (dati giudiziari), sia attraverso la misurazione di dati di natura soggettiva, rilevati attraverso valutazioni espresse dai responsabili dei singoli processi mediante l'utilizzo di una scala di misura uniforme di tipo ordinale articolata in Alto, Medio e Basso.
2. **Definizione** del valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto attraverso l'aggregazione delle singole variabili applicando nuovamente la moda al valore modale di ognuna delle variabili di probabilità e impatto ottenuto nella fase precedente.
3. **Attribuzione** di un livello di rischio a ciascun processo, articolato su cinque livelli: rischio alto, rischio critico, rischio medio, rischio basso, rischio minimo sulla base del livello assunto dal valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto, calcolato secondo le modalità di cui alla fase precedente.

Con riferimento all'indicatore di probabilità sono state individuate le variabili indicate nella seguente tabella, ciascuna delle quali può assumere un valore **(3) Alto, (2) Medio, (1) Basso**, in accordo con la corrispondente descrizione.

INDICATORE DI PROBABILITA'			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
P1	<b>Discrezionalità:</b> focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	(3) Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		(2) Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		(1) Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
P2	<b>Coerenza operativa:</b> coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	(3) Alto	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
		(2) Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
		(1) Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa
P3	<b>Rilevanza degli interessi "esterni"</b> quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	(3) Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		(2) Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari

		(1) Basso	Il processo da luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
P4	<p><b>Livello di opacità del processo</b>, inteso quale capacità di dare conoscenza dell'intero svolgimento del procedimento dall'avvio alla conclusione sia attraverso l'applicazione degli obblighi di "Trasparenza Amministrativa" sia attraverso il diritto di "accesso civico", sia attraverso le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 (Es. comunicazione avvio del procedimento, intervento nel procedimento, ecc.)</p>	(3) Alto	Gli obblighi di "Trasparenza Amministrativa", nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo ed il diritto di "accesso civico", consentono di conoscere esclusivamente i risultati finali del processo
		(2) Medio	Gli obblighi di "Trasparenza Amministrativa", nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo ed il diritto di "accesso civico", consentono di conoscere i risultati finali del processo e solo limitatamente le fasi endoprocedimentali e prodromiche
		(1) Basso	Gli obblighi di "Trasparenza Amministrativa", nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo ed il diritto di "accesso civico", consentono di conoscere i risultati finali del processo, le fasi endoprocedimentali e prodromiche
P5	<p><b>Presenza di "eventi sentinella"</b> per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Associazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame</p>	(3) Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno
		(2) Medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni
		(1) Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Associazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
P6	<p><b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b>, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili</p>	(3) Alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste

		(2) Medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste
		(1) Basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
P7	Criticità nei controlli previsti da leggi, o regolamenti in ordine alla capacità di neutralizzare i rischi individuati per il processo	(3) Alto	I controlli previsti da leggi o regolamenti non consentono di neutralizzare i rischi connessi al processo se non in minima parte
		(2) Medio	I controlli previsti da leggi o regolamenti consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo
		(1) Basso	I controlli previsti da leggi o regolamenti consentono di neutralizzare la maggior parte dei rischi connessi al processo

Con riferimento all'indicatore di impatto, sono state individuate le variabili indicate nella seguente tabella, ciascuna delle quali può assumere un valore **(3) Alto, (2) Medio, (1) Basso**, in accordo con la corrispondente descrizione.

INDICATORE DI IMPATTO			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
I1	Impatto sull'immagine dell'Associazione inteso come la risonanza mediatica che il verificarsi di un evento rischioso avrebbe ed alla capacità di minare l'immagine di imparzialità e servizio alla collettività dell'Associazione	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, anche in considerazione del livello di responsabilità cui si collocherebbe potrebbe portare ad un danno all'immagine dell'Associazione elevato
		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, anche in considerazione del livello di responsabilità cui si collocherebbe potrebbe portare ad un danno all'immagine dell'Associazione contenuto
		(1) Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, anche in considerazione del livello di responsabilità cui si collocherebbe potrebbe portare ad un danno all'immagine dell'Associazione trascurabile
I2	Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi che l'Associazione dovrebbe sostenere a seguito del verificarsi di uno o più eventi rischiosi per il trattamento del conseguente contenzioso	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Associazione in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Associazione sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		(1) Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
I3	<b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b> , inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Associazione	(3) Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Associazione
		(2) Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Associazione o risorse esterne
		(1) Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
I4	<b>Impatto in termini di costi</b> , inteso come i costi che l'Associazione dovrebbe sostenere a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Associazione molto rilevanti
		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Associazione sostenibili
		(1) Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Associazione trascurabili o nulli

Per la valorizzazione delle variabili, si è fatto riferimento alle descrizioni proposte nelle schede di probabilità e impatto per individuare il livello di rischio più adeguato.

Nel caso di dubbio fra due livelli, in base al criterio prudenziale nella stima del rischio, si è sempre preferito scegliere il più alto.

Ai fini dell'elaborazione del valore sintetico degli indicatori di probabilità ed impatto, attraverso l'aggregazione dei singoli valori espressi per ciascuna variabile, è stata applicata la moda statistica. Nel caso in cui i valori delle variabili presentino più di un valore modale, è stato utilizzato quello di livello più alto (Es. moda Alto, moda Medio, utilizzo moda Alto).

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità seguendo gli schemi proposti dalle precedenti tabelle e aver proceduto alla elaborazione del loro valore sintetico per ciascun indicatore, come specificato in precedenza, si è proceduto all'identificazione del livello di rischio per ciascun processo, attraverso la combinazione logica dei due fattori, secondo i criteri indicati nella tabella seguente.

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		Livello di rischio
PROBABILITA'	IMPATTO	
(3) Alto	(3) Alto	Rischio alto
(3) Alto	(2) Medio	Rischio critico
(2) Medio	(3) Alto	
(3) Alto	(1) Basso	Rischio medio
(2) Medio	(2) Medio	
(1) Basso	(3) Alto	
(2) Medio	(1) Basso	Rischio basso
(1) Basso	(2) Medio	
(1) Basso	(1) Basso	Rischio minimo

Il collocamento di ciascun processo dell'Associazione in una delle fasce di rischio, come indicate all'interno della precedente tabella, consente di definire il rischio intrinseco di ciascun processo, ossia il rischio che è presente nell'organizzazione in assenza di qualsiasi misura idonea a contrastarlo, individuando quindi allo stesso tempo la corrispondente priorità di trattamento.

Trattandosi di una metodologia per la stima del rischio di tipo qualitativo, basata su giudizi soggettivi espressi in autovalutazione dai responsabili dei processi, il RPCT ha avuto la possibilità di vagliare le valutazioni espresse per analizzarne la ragionevolezza al fine di evitare una sottostima del rischio che possa portare alla mancata individuazione di misure di prevenzione.

I risultati dell'attività di stima del rischio dei processi di ANCI Friuli Venezia Giulia sono dettagliati nel **Catalogo dei processi e dei rischi, Allegato 2 al presente Piano.**

## 6. Il trattamento del rischio

In conseguenza, innanzitutto, della esposizione a rischio rilevata nell'allegato n. 2, ANCI Friuli Venezia Giulia ha predisposto il suo sistema di "trattamento del rischio", individuando le misure, generali e specifiche, necessarie a ridurre i rischi rilevati.

Come è noto, la legge n. 190 del 2012 ha come obiettivo prevenire la commissione di illeciti e atti di malamministrazione sostanzialmente a vantaggio del singolo dipendente ed in danno dell'amministrazione/ente/società; dunque le misure stabilite dalla legge c.d. anticorruzione e dal PNA sono misure che intervengono a livello organizzativo. In particolare, si prevedono due tipologie di misure:

- 1) le misure di carattere generale sono comuni a tutti i processi a rischio, e riguardano l'organizzazione nel suo complesso;
- 2) le misure specifiche sono riferite solo a specifici processi a rischio, e operano in interazione con le misure generali per ridurre rischi specifici relativi a particolari processi.

La priorità e l'urgenza del trattamento del rischio è stata decisa in base:

- al livello di rischio: maggiore è il livello di rischio, maggiore è stata ritenuta necessaria la priorità di trattamento;
- all’obbligatorietà della misura: le misure “generalì” in base alla legge n. 190 del 2012 hanno avuto applicazione prioritaria;
- all’adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione: individuando le misure di prevenzione più adatte alle caratteristiche organizzative di ANCI Friuli Venezia Giulia;
- all’efficacia della misura nella neutralizzazione delle cause del rischio: in base alle indicazioni fornite dall’ANAC in riferimento all’applicazione delle misure del PTPCT, vi è stata una valutazione per la scelta delle misure maggiormente idonee a ridurre i rischi rilevati;
- all’impatto organizzativo e finanziario: hanno avuto priorità le misure in questo momento sostenibili sul piano organizzativo ed economico.

Negli ulteriori paragrafi si forniranno indicazioni sulla attuazione di alcune misure generali e trasversali e delle principali misure specifiche di ANCI Friuli Venezia Giulia.

## **6.1 Codice di comportamento**

Il Codice di Comportamento di ANCI Friuli Venezia Giulia è stato approvato dall’Ufficio di Presidenza il 24 giugno 2020.

Il Codice individua i principi e i valori cui è ispirata l’attività di ANCI Friuli Venezia Giulia; si tratta cioè di una sorta di Carta dei valori cui devono conformarsi i dipendenti e gli altri soggetti tenuti alla sua osservazione.

La finalità del Codice, quale misura di prevenzione della corruzione, è quella di orientare i comportamenti verso standard di integrità. Essa è, per tale ragione, trasversale a tutta l’organizzazione.

Il Codice, inoltre, si applica non soltanto ai dipendenti di ANCI Friuli Venezia Giulia, ma anche al personale alle dipendenze degli enti istituiti e vigilati dall’Associazione, a tutti i collaboratori e consulenti, inclusi i titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, alle imprese fornitrici di beni e servizi (attraverso apposite previsioni nei bandi), così come ai prestatori d’opera professionale (attraverso la previsione di apposite clausole nei disciplinari e nei contratti).

## **6.2 Formazione**

La formazione è una misura fondamentale per l’acquisizione e l’implementazione della consapevolezza etica e della cultura della legalità. Si procederà dunque ad effettuare:

- a) formazione sui contenuti di questo Piano a tutti i dipendenti di ANCI Friuli Venezia Giulia per favorire l’adeguamento alle misure in esso previste;
- b) una programmazione triennale e un ciclo annuale di formazione per i dipendenti di ANCI Friuli Venezia Giulia sui contenuti della normativa c.d. anticorruzione, sulla normativa in tema di trasparenza e sui temi dell’etica e del codice di comportamento.

### **6.3 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito**

La tutela del dipendente che segnala illeciti, come è noto, è stata introdotta nel d.lgs. n. 165 del 2001 ad opera della legge n. 190 del 2012, modificata con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, conv. con legge 11 agosto 2014, n. 114, è stata radicalmente innovata ad opera della legge 30 novembre 2017, n. 179.

In conseguenza delle novità normative introdotte, con deliberazione n. 469/2021 l'ANAC ha adottato delle nuove linee guida in materia di tutela dei dipendenti che effettuano segnalazioni di illeciti di cui sono venuti a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Rimandando integralmente alla Legge n. 179/2017 e alle citate linee guida ANAC, ai fini della regolamentazione delle procedure di segnalazione e trattamento delle stesse, con riferimento alla peculiare organizzazione di ANCI Friuli Venezia Giulia, si evidenzia quanto segue:

- La procedura telematica per la ricezione ed il trattamento delle segnalazioni provenienti dai soggetti titolari è pubblicata nella sezione “Società trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”, ed è raggiungibile al seguente link <https://ancifvg.whistleblowing.it/>
- Quanto ai termini procedurali:
  - o il termine per l'esame preliminare della segnalazione, cui consegue l'avvio dell'istruttoria è fissato in 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione della stessa;
  - o il termine per la definizione dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni che decorrono dalla data di avvio della stessa. Resta fermo che, laddove si renda necessario, il RPCT, motivatamente può estendere i predetti termini.

Il RPCT si impegna ad adottare ogni cautela idonea a evitare che l'identità del segnalante sia rivelata, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

### **6.4 Astensione in caso di conflitto di interessi**

I titolari degli uffici competenti, i responsabili dei procedimenti, nell'adozione di pareri, nelle valutazioni tecniche, nella redazione degli atti endoprocedimentali o nell'adozione del provvedimento finale, hanno l'obbligo di astenersi in qualsiasi situazione di conflitto di interesse e di segnalare ogni situazione di conflitto, anche solo potenziale.

### **6.5 Rotazione del personale (Rotazione “ordinaria”)**

Secondo quanto indicato già nella L. n.190/2012 e ribadito successivamente dall'ANAC nei vari PNA, la rotazione del personale è da considerarsi fondamentale misura organizzativa preventiva, finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti all'eccessiva permanenza temporale di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

La rotazione nelle funzioni, infatti, riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti ecc., e instaurando relazioni amministrative prevalentemente con gli stessi utenti, possa più facilmente essere sottoposto a pressioni esterne,

ovvero possa instaurare relazioni personali con alcuni utenti potenzialmente in grado di incidere negativamente sui requisiti di indipendenza e imparzialità.

La presenza di un solo Dirigente, individuato nella figura del Segretario Generale dell'Associazione, ed il ridottissimo numero di dipendenti, rende di fatto impraticabile l'adozione di qualsivoglia misura di rotazione del personale dipendente.

## **7. Monitoraggio e azioni di risposta**

Il ciclo di gestione del rischio si conclude e completa con l'attività di monitoraggio, diretta a verificare l'attuazione e l'efficacia della strategia di prevenzione definita nel Piano e delle relative misure.

Dell'attività di monitoraggio si darà conto nella Relazione predisposta dal R.P.C.T. entro il 15 dicembre di ogni anno o diversa scadenza stabilita dall'ANAC, e pubblicata nella sezione "Società Trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione".

## **Sezione 2 – Trasparenza**

### **1. La trasparenza amministrativa**

La sezione dedicata alla Trasparenza del PTPCT di ANCI Friuli Venezia Giulia attua il principio di trasparenza delineato dal d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, declinandolo in piena conformità con il quadro normativo.

La trasparenza dunque è intesa sia quale principio generale, che consente di aprire una finestra sull'organizzazione, sull'utilizzo delle risorse e sulle attività poste in essere dalla società, sia quale misura di prevenzione che, in via generale e prioritaria, guida la strategia di prevenzione in tema di anticorruzione.

A tal fine, accanto al quadro normativo di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, ANCI Friuli Venezia Giulia ha tenuto conto, per le parti applicabili:

- della determinazione ANAC n. 1134 approvata in data 8 novembre 2017, contenente le Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;
- del PNA 2019 – Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;
- delle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014, "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati";
- della delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013";

- della Circolare n. 2 del 2017 del Ministro della semplificazione e della Pubblica amministrazione recante “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (FOIA)”;
- del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, in base a come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101;
- del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” – (di seguito CAD).

ANCI Friuli Venezia Giulia dunque ha predisposto la sezione Associazione Trasparente, pubblicando sul proprio sito istituzionale documenti, informazioni e dati relativi all'organizzazione e all'attività posta in essere in base a quanto stabilito dall’ANAC nella delibera n. 1134 del 2017 e applica il c.d. accesso civico, anche generalizzato.

## **2. Il diritto di accesso civico**

L’istituto dell’accesso civico è stato introdotto nell’ordinamento dall’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.

Secondo l’articolo 5, all’obbligo di pubblicare in “*Società trasparente*” documenti, informazioni e dati corrisponde il diritto di chiunque di richiedere gli stessi documenti, informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione.

L’accesso civico ha consentito a chiunque, senza motivazione e senza spese, di accedere ai documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione aveva l’obbligo di pubblicare per previsione del decreto legislativo n. 33/2013.

Il decreto legislativo n. 97/2016 ha confermato l’istituto, il comma 1 del rinnovato articolo 5 prevede:

*“L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.*

Quindi, il comma 2, dello stesso articolo 5, potenzia enormemente l’istituto:

*“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”* obbligatoria ai sensi del decreto n. 33/2013.

La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai documenti elencati dal decreto legislativo n. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento ulteriore rispetto a quelli da pubblicare nella sezione “*Società trasparente*”.

In sostanza, l'accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione nella disponibilità dell'Associazione.

L'accesso civico potenziato incontra quale unico limite *“la tutela di interessi giuridicamente rilevanti”* secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis che esamineremo in seguito.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, e rappresenta un diritto esercitabile da chiunque.

La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma non richiede motivazione alcuna.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) ad altro ufficio indicato dall'Associazione indicato nella sezione *“Società trasparente”*.

Qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente è indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Associazione *“per la riproduzione su supporti materiali”* (il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo) l'accesso civico è gratuito.

L'ANAC con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 ha approvato le *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”* Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»*.

### **3. Elenco dei responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.lgs. n. 33/2013**

L'art. 10 del d.lgs. 97/2016, modificando l'articolo 10 del D.Lgs. 33/2013, sopprime l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di redigere il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che viene sostituito con l'indicazione in una apposita sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

Nella tabella di cui all'allegato 3 del presente Piano, sono riportati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati soggetti a specifici obblighi di trasparenza di ANCI Friuli Venezia Giulia.

### **4. Tempistiche di pubblicazione**

Ai sensi di quanto indicato dall'ANAC nel PNA 2019, di cui alla deliberazione n. 1064/2019, si riportano di seguito le tempistiche di pubblicazione con riferimento ai differenti obblighi di aggiornamento previste dall'allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 1134/2017:

- **Aggiornamento annuale, semestrale e trimestrale:** i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione saranno pubblicate entro il bimestre successivo alla scadenza dell'obbligo di aggiornamento;
- **Aggiornamento tempestivo:** i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione saranno pubblicate entro i 30 giorni successivi alla scadenza dell'obbligo di aggiornamento.